

# Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015)

Articolo 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 204/2017

Articolo 2 sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

Articolo 3 sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

Articolo 4 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

Articolo 5 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

Articolo 6 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

Articolo 7 sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

Articolo 8 norma transitoria

Articolo 9 entrata in vigore

## **art. 1** modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 204/2017

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015), le parole: <<e delle Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse.

## **art. 2** sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 204/2017 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) definisce le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del fondo per il concorso agli oneri dei Comuni, di cui all'articolo 2, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, di seguito Fondo.>>.

## **art. 3** sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 204/2017 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità per l'accesso al Fondo

1. Possono accedere al Fondo i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

2. Per accedere al Fondo i soggetti di cui al comma 1 devono aver subito accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse nel

bilancio regionale o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, in conseguenza dei quali sono necessari interventi non finanziabili con le normali risorse di bilancio.>>.

#### **art. 4** modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 204/2017, le parole: <<commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2>>.

#### **art. 5** sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 204/2017 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda  
1. La domanda per accedere al Fondo è presentata con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata, dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno, dal rappresentante legale del Comune alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.  
2. La domanda contiene, in particolare:  
a) la data del verificarsi dell'evento di natura straordinaria o imprevedibile;  
b) una relazione dell'ente locale attestante la natura degli accadimenti, gli interventi necessari conseguenti e i relativi oneri, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;  
c) la dichiarazione che gli oneri, di cui alla lettera b), derivanti dagli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, non sono finanziabili con le normali risorse di bilancio.>>.

#### **art. 6** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 204/2017 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 1, le parole: <<ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, delle domande pervenute tramite PEC>> sono sostituite dalle seguenti: <<invio delle domande alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali>>;  
b) al comma 2, le parole: <<trenta giorni dal ricevimento >> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni dall'invio>>;  
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è determinata sulla base della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 3, nel limite massimo di:  
a) 50.000 euro per i Comuni fino a 1.000 abitanti;  
b) 100.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.>>.

#### **art. 7** sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2017

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2017 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 7 rendicontazione  
1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute entro un anno dall'erogazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

#### **art. 8** norma transitoria

1. Con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di

bilancio 2019-2021), il termine di rendicontazione delle risorse del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile è fissato al 31 dicembre 2019.

### **art. 9** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE